



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

All'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE  
CALABRIA

c.a Presidente Dott. Geol. Alfonso Aliperti

PEC: [segreteria@geologicalabria.com](mailto:segreteria@geologicalabria.com)

**Oggetto:** *Richiesta chiarimenti su applicazione PGRA PAI – riscontro Vs. nota del 08/07/2020.*

In riferimento all'oggetto, si rappresenta preliminarmente quanto segue:

Come è noto la Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - nella seduta del 20/12/2019, con Delibera n. 1 (GU S.G. 98 del 14/04/2020), ha preso atto del primo riesame delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (articolo 1 del deliberato. *“Si prende atto dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva medesima, rappresentato in file vettoriali e descritto nella Relazione metodologica (Allegato n. 1), e si adotta ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari”*).

Al successivo art. 2 la medesima delibera CIP ha stabilito che il Segretario Generale dell'Autorità di bacino proceda **tempestivamente, con proprio decreto**, all'aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Distretto, al fine di allineare le perimetrazioni degli stessi alle nuove aree individuate dalle mappe Il ciclo (*nuove mappe PGRA*) non presenti nei medesimi PAI (*cd. aree bianche*) o comunque con differente perimetrazione e salvaguardando le adeguate forme di pubblicità. (Articolo 2 del deliberato- *“Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all'aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità”*).

A corollario del suddetto procedimento, la successiva delibera CIP n. 2/2019 (cfr. art. 1) ha disciplinato, altresì, la fase transitoria tra la presa d'atto delle nuove mappe PGRA e la formale adozione dell'aggiornamento ai PAI, introducendo Misure di salvaguardia, - sulle sole aree non soggette ad alcuna specifica regolamentazione, e per non più di novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento (GU SG 98 del 14/04/2020). Ne consegue che tali misure decadono in data 13 luglio 2020.

(Articolo 3 del deliberato- *“nelle more dell'aggiornamento dei rispettivi strumenti di pianificazione relativi all'assetto idrogeologico, si applicano le misure di salvaguardia previste da specifica Delibera contestualmente adottata. Tali misure decadono con l'adozione del Decreto Segretariale di*



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

*aggiornamento di cui all'articolo 2 e comunque non oltre novanta giorni dall'adozione presente Delibera".*

Ciò detto si ritiene opportuno sottolineare il differente ruolo e la diversa rappresentazione delle mappe del PGRA rispetto a quelle dei PAI.

I Piani di gestione comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del comma 2, dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 nonché gli elementi indicati all'allegato I, parte A. Pertanto alle relative mappe non si associa direttamente un sistema di norme e prescrizioni che incidono sul territorio, ma si individuano azioni che potranno portare all'imposizioni di norme utilizzando gli strumenti normativi disponibili, ed in primis i Piani Stralcio. Questi ultimi infatti contengono direttamente le norme di regolamentazione del territorio e rappresentano quindi un strumento molto più diretto

Con riferimento specifico alle mappe invece, si rappresenta che la classificazione della pericolosità prevista dal PGRA è codificata a livello europeo in tre classi alle quali deve essere ricondotta tutta la conoscenza di cui si è in possesso (P1, P2 e P3). Viceversa nei Piani Stralcio la classificazione è definita dal Piano stesso e pertanto accanto alle classi canoniche (di derivazione idraulica), sono presenti classificazioni accessorie (aree di attenzione, fasce di rispetto ecc.) oggetto di specifica regolamentazione, finalizzate e recepire adeguatamente il livello di conoscenza disponibile.

Tanto premesso a riscontro di quanto richiesto, si rappresenta quanto segue:

le Misure di salvaguardia adottate dalla CIP, sono costituite da uno specifico corpo di norme, strutturate in funzione dei livelli di pericolosità indicati nelle nuove mappe del PGRA. Pertanto ai fini della loro applicazione, non interessa il livello di rischio associato;

alle nuove mappe del PGRA, non si applicano pertanto le norme del PAI 2001 declinate in funzione del rischio;

le misure di salvaguardia adottate dalla CIP con delibera n.2/2019 risultano decadute, essendo decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sulla GU. La loro adozione era esclusivamente funzionale a mantenere un regime di tutela sul territorio, nelle more della predisposizione degli aggiornamenti delle mappe del PAI a quelle del PGRA, come richiesto dalla CIP;

l'Autorità di Bacino Distrettuale, in attuazione delle disposizioni della succitata delibera n. 1 ha avviato, in via generale, le procedure di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA con il DS n.210 del 09/04/2020. Per il PAI Calabria, in particolare, i contenuti dell'aggiornamento sono stati preventivamente definiti e descritti nel successivo DS 250 del 04/05/2020, attuativo del primo;

l'aggiornamento al PAI Calabria 2001 si configura progetto di variante e segue le disposizioni degli artt. 66, 67 e 68 del D.Lgs.152/2006;

nella prossima imminente seduta della CIP verrà proposta l'adozione del progetto di variante, e contestualmente verrà richiesta l'adozione di un nuovo corpo di misure di salvaguardia, nell'attesa che



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

si concluda l'iter di adozione ed approvazione della variante stessa, che porterà alla vigenza delle norme di attuazione del PAI 2001 su tutte le ulteriori aree individuate nelle nuove mappe del PGRA.

In merito ai contenuti degli aggiornamenti si rappresenta che le aree indicate su tutto il reticolo come P3 nelle nuove mappe del PGRA, derivano dalla proposta di progetto di aggiornamento del PAI 2016 avviato dalla ex ABR con Delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2006 che, pur non avendo alcuna coerenza, non potevano essere ignorate essendo oggetto di specifica determinazione istituzionale da parte dell'ex ABR. In considerazione però della loro definizione speditiva, tali aree sono state inserite nelle mappe del progetto di variante del PAI come **aree di attenzione PGRA**, e le stesse saranno oggetto delle nuove Misure di salvaguardia, da adottare ai sensi dell'art. 65 comma 7 del D.Lgs. 152/2006. Tali misure, differentemente dalle precedenti, sono state impostate utilizzando un taglio meno vincolistico e ponendo come elemento centrale l'approfondimento della conoscenza delle condizioni di pericolosità idraulica.

Conseguentemente tali nuove misure di salvaguardia resteranno in vigore fino all'adozione di ulteriori varianti di approfondimento e comunque non oltre 3 anni dalla loro adozione, come previsto dalla norma.

Le nuove misure di salvaguardia entreranno in vigore con la pubblicazione dell'avviso di adozione sulla G.U. della Repubblica Italiana dell'avviso di adozione e quindi, tenuto conto della suindicata decadenza di quelle attuali e considerando i tempi tecnici, verrà inevitabilmente a determinarsi un periodo transitorio, (presumibilmente breve) in cui le nuove aree contenute nei progetti di aggiornamento risulteranno "scoperte" da disposizioni di tutela di competenza di questa AdB.

Al riguardo è stata già trasmessa nota informativa a tutti i Comuni della Calabria. Con riferimento al suindicato periodo transitorio è stato suggerito ai Comuni di mantenere in essere, anche attraverso l'emanazione di opportuni atti, i contenuti delle Misure di salvaguardia decadute, fino all'entrata in vigore delle nuove misure (CIP seduta del luglio 2020).

Tale richiesta è motivata dalla considerazione, che la breve temporanea assenza di tutela delle aree di attenzione PGRA non ha alcun fondamento tecnico, e conseguentemente tale fatto non corrisponde a sopravvenute condizioni di maggiore garanzia.

D'altra parte, considerato che i Sindaci rappresentano anche Autorità di Protezione Civile a livello comunale, il problema non può essere ignorato.

Restando a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

**Il Dirigente Tecnico**  
ing. *Giacinto Straniero*



**Il Segretario Generale**  
Dott. *Edl. Vera Corbelli*